



PROTOCOLLO DI INTESA TRA

- la Procura della Repubblica di Pistoia;
- il Tribunale di Pistoia;
- la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
- il Tribunale per i Minorenni di Firenze;
- la Questura di Pistoia;
- il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pistoia;
- l'Azienda USL Toscana Centro;
- la Società della Salute della Valdinievole;
- la Società della Salute Pistoiese;
- l'Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia;
- l'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Pistoia;
- il Comune di Pistoia;
- il Comune di Agliana;
- il Comune di Marliana;
- il Comune di Montale;
- il Comune di Quarrata;
- il Comune di Serravalle Pistoiese;
- l'Unione dei Comuni Montani;
- l'Ordine degli Avvocati di Pistoia;
- l'Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana;
- l'Ordine degli Psicologi della Toscana.

PER LA PREVENZIONE, REPRESSIONE E TRATTAMENTO DEGLI ABUSI SUI MINORI E DEI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE

VERSIONE AGGIORNATA AL 4 OTTOBRE 2024

PREMESSA

L'intervento delle A.G. e degli enti preposti alla prevenzione, repressione e trattamento degli abusi sui minori e dei reati di violenza di genere e domestica è fondamentalmente caratterizzato dalla interdisciplinarietà dei saperi e delle professionalità coinvolti (secondo le indicazioni fornite dalla L. 176/91 di ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20.11.1989) e si svolge nell'ambito di procedure diverse: da un lato quella del processo penale, finalizzato ad accertare e punire le condotte, e, pertanto, in grado di minare alla base i rapporti di forza che hanno reso possibile l'abuso, e, dall'altro,

quella delle procedure civili, avanti al giudice minorile, e talora anche avanti al giudice delle separazioni e a quello tutelare, che costituiscono la cornice giudiziaria nell'ambito della quale si svolgono i percorsi educativo-terapeutici del minore e si assicura tutela alla vittima.

La Direttiva 29/12 UE istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato per assicurare alla vittima l'accesso a *"specifici servizi di assistenza, riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale"*. A tale scopo si richiama il protocollo d'intesa per la costituzione della Rete Dafne Pistoia che si allega ad integrazione del presente Protocollo.

Tali procedure coinvolgono, oltre alle diverse autorità giudiziarie e autorità di polizia giudiziaria, varie professionalità chiamate ad intervenire, spesso contemporaneamente, sullo stesso caso: assistenti sociali, avvocati, educatori, insegnanti, medici di base, medici legali, neuropsichiatri infantili, pediatri, psicologi, ginecologi, ecc.

In tale contesto, appare evidente che il procedimento penale, pur non avendo finalità terapeutiche, può e, nella materia specifica deve, tendere ad inserirsi in processi terapeutici concernenti la vittima, conciliando le esigenze di tutela della vittima con quelle di accertamento della verità e di tutela dei diritti di difesa dell'indagato/imputato, mentre, per converso, il giudice civile deve prendere in considerazione anche le finalità di acquisizione e genuinità della prova penale.

Coloro che trattano, a vario titolo, la materia (pubblico ministero, polizia giudiziaria, operatori psico-socio-sanitari, operatori scolastici, assistenti sociali, avvocati, psicologi, etc.) devono, nei limiti del possibile, essere dotati di specializzazione (che non può prescindere da un'accurata formazione) ed operare in modo coordinato.

Va infine riconosciuta, ai fini di un corretto esercizio delle funzioni giurisdizionali, la pari libertà, dignità ed indipendenza dei singoli magistrati e delle singole autorità giudiziarie interessate, fra le quali appare opportuno predisporre il seguente protocollo d'intesa.

§ 1. ACQUISIZIONE E TRASMISSIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

Articolo 1

LA NOTIZIA DI REATO OBBLIGHI DI DENUNCIA E DI REFERTO E SEGNALAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO

Le parti firmatarie del presente protocollo sono consapevoli del dovere, sanzionato penalmente (artt. 361 e 362 c.p.) degli operatori sociali (assistenti sociali,

insegnanti, educatori, operatori di comunità, medici e psicologi delle A.S.L. etc.), **nella loro qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, di denunciare** ogni ipotesi di reato procedibile d'ufficio di cui vengano a conoscenza, nell'esercizio o a causa del loro servizio, (indicazioni ricevute dalla vittima, dai familiari, da compagni/e del minore o da terzi in contatto con lo stesso, scritti etc.) e **ciò anche in deroga al segreto d'ufficio e al segreto professionale** (artt. 200 e 201 c.p.p.).

Analogamente, a tutti coloro che privatamente esercitano ogni tipo di professione sanitaria (medici di base, ginecologi, pediatri, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, psicoterapeuti, psicomotricisti ecc.) incombe, **anche in deroga al segreto professionale, l'obbligo di referto**, anch'esso sanzionato penalmente (art. 365 1° comma c.p.) con il solo limite che essi non possono esporre il proprio assistito a processo penale (art. 365 2° comma c.p.).

Le parti convengono che, a prescindere dalla ricorrenza dei suddetti obblighi (penalmente sanzionati) di denuncia e di referto, sia assolutamente necessario che ogni notizia di reato contro le fasce deboli venga automaticamente e tempestivamente segnalata all'A.G.

Le parti convengono che per "notizia di reato" non debba intendersi la "certezza di un accadimento di rilevanza penale", ma solo la conoscenza di un fatto, anche riferito da terzi, che, se vero, costituirebbe reato, indipendentemente, quindi, da ogni considerazione, di esclusiva competenza della Procura della Repubblica ordinaria, sull'attendibilità del minore/vittima, sulla sua idoneità a testimoniare, sulla utilità per il minore del processo penale, sulla presenza di riscontri oggettivi (che possono anche mancare), sulla eventuale presenza di cause estintive del reato (prescrizione, amnistia etc.).

Le parti si rendono reciprocamente disponibili, ove necessario, a fornire supporto, conoscenze e professionalità per la valutazione e l'inquadramento dei singoli casi.

Articolo 2

ATTIVAZIONE DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO E PER I MINORENNI DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI

Tutte le parti firmatarie del presente protocollo si impegnano affinché gli operatori e professionisti sopra menzionati:

- trasmettano senza ritardo la **denuncia e il referto** (nel caso di reato procedibile d'ufficio) o la **segnalazione di reato** (nel caso di reato procedibile a querela)

alla Procura competente (quella ordinaria se il responsabile è maggiorenne, quella minorile se il responsabile è minorenni) ovvero ad un ufficio di P.G.;

- trasmettano tempestivamente (tutte le volte in cui, anche a prescindere dalla commissione di un reato, ricorra una situazione di pregiudizio del minore) apposita **segnalazione di pregiudizio** alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni utilizzando i modelli allegati; fermo restando l'obbligo sanzionato penalmente di investire l'autorità competente per la trattazione del procedimento penale, la segnalazione non potrà contenere dichiarazioni raccolte dai protagonisti dei fatti di reato;
- segnalino con pari tempestività eventuali pressioni e minacce di cui siano fatti oggetto sia il minore che coloro che se ne occupano, onde consentire l'adozione di adeguati provvedimenti di tutela;
- in caso di **generico sospetto** (condotte erotizzate, manifestazioni sintomatiche di disagio quali i disturbi del sonno o dell'alimentazione, disegni ambigui etc.) e salvo i casi di segnalazione obbligatoria di cui al punto che segue, si limitino a **segnalare la situazione di disagio e possibile pregiudizio del minore ai servizi sociali competenti**; qualora siano gli stessi Servizi Sociali ad avere contezza delle situazioni in esame e queste riguardino casi già conosciuti, i servizi approfondiranno autonomamente gli elementi di malessere, coinvolgendo, ove necessario, gli altri firmatari del presente protocollo. Ove si tratti, invece, di casi non conosciuti, si limiteranno a segnalare il caso alla Procura della Repubblica Minorile in vista di un mandato di indagine che questa conferirà;
- procedano alla segnalazione alla **Procura minorile per le sue competenze civili nei casi obbligatori e nello specifico nei seguenti casi**:
 - **allontanamento in via d'urgenza** (art. 403 cod. civ.);
 - **minori che esercitano la prostituzione** (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
 - **minorenne straniero privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio** (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
 - **stato di abbandono di un minore** (art. 8 L. 184/83);
 - **rinvenimento di minori stranieri non accompagnati** (art. 19 L. 142/15);
 - **ipotesi di cui all'art. 387 bis c.p.p.**

- valutino, in maniera discrezionale, se segnalare alla Procura minorile i casi nei quali vengono richieste delle misure di competenza del T.M. quali:
 - **decadenza dalla responsabilità genitoriale o incisione dei relativi diritti** (artt. 330 e seg. Cod. civ.);
 - **allontanamento del minore** dai genitori in quanto non in grado di provvedere alla sua crescita ed educazione, per il suo collocamento presso altro familiare;
 - **allontanamento del minore fuori della famiglia senza decadenza dalla responsabilità** dei genitori per realizzare un intervento di sostegno (art. 1 comma 2 L. 218/91);
 - **allontanamento del minore per il collocamento fuori della famiglia con decadenza dalla responsabilità** dei genitori non in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore (art. 4 L. 184/83).
- trasmettano alla procura ordinaria nuove segnalazioni di pregiudizio laddove abbiano già accertato la pendenza di un procedimento per l'affidamento di minori.

Nella richiesta di inchiesta socio-familiare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni specificherà se vi sia stato **coordinamento** con la Procura Ordinaria. Ove ciò non avvenisse, i servizi territoriali, prima di evadere la richiesta, solleciteranno la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ad attivare tale coordinamento.

Articolo 3

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE, TRASMISSIONE E REDAZIONE DELLA NOTIZIA DI REATO/SEGNALAZIONE DA PARTE DEGLI OPERATORI SOCIALI

Le parti concordano sulla necessità:

- che la trasmissione delle notizie e segnalazioni sia scevra da valutazioni sulla veridicità dei fatti e sull'attendibilità del minore;
- che non vengano poste in essere iniziative tese a vagliare l'attendibilità del minore, ad accertare i fatti e/o a verificare l'ambito familiare, con conseguente inquinamento delle prove;
- di garantire al minore la segretezza della segnalazione, non subordinando tuttavia l'invio della stessa al suo consenso, giuridicamente irrilevante e tanto meno a valutazioni, altrettanto irrilevanti, circa l'utilità del processo penale per quel minore.

- che debbano essere evitate attività ed iniziative che mettano a conoscenza gli indagati (o le persone a loro vicine) dell'esistenza di una denuncia e comunque di indagini in corso; tale esigenza è tanto più importante in quanto nella presente materia, per sua natura povera di riscontri obbiettivi, gli atti a sorpresa, se fatti in un momento in cui l'indagato non è ancora a conoscenza dell'indagine, possono essere decisivi;
- che la notizia di reato e la segnalazione sia inviata, senza indugio, dai superiori gerarchici (direttori didattici, presidi, dirigenti dei servizi sociali, direttori sanitari etc.) in modo da evitare "personalizzazioni" e rammentando, comunque, che l'obbligo di denuncia o referto incombe su ciascuna persona fisica e non sull'ufficio.

Si conviene che andranno adottate tutte le direttive interne volte a permettere agli operatori di accedere, personalmente ovvero telefonicamente, ai magistrati competenti, sviluppando contatti rapidi ed informali, sia per dirimere dubbi sui casi non chiari che per avere pareri e fornire informazioni utili.

Nei casi di necessario intervento di **URGENZA** per la tutela del minore in relazione a reati compiuti da soggetti maggiorenni che vedano coinvolti i minori si darà immediato avviso telefonico al Sostituto Procuratore di turno presso la Procura Ordinaria ed al Sostituto di Turno presso la Procura Minorile, che si coordineranno senza ritardo. _

Articolo 4

LA COMUNICAZIONE DELLA NOTIZIA CRIMINIS DA PARTE DELLE FORZE DELL'ORDINE

Nel caso di acquisizione della *notitia criminis* da parte delle forze dell'ordine queste:

- cureranno, anche per le vie brevi e nel più breve tempo possibile, l'inoltro della CNR alla Procura funzionalmente e territorialmente competente (nel caso di *notitia criminis*) e della segnalazione di pregiudizio (utilizzando il modello allegato) alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- procederanno alla segnalazione alla **Procura minorile per le sue competenze civili nei casi obbligatori e nello specifico nei seguenti casi:**
 - **allontanamento in via d'urgenza** (art. 403 cod. civ.);
 - **minori che esercitano la prostituzione** (art. 25 bis 1° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);

- **minorenne straniero privo di assistenza in Italia, vittima dei reati di prostituzione, pornografia minorile o tratta e commercio** (art. 25 bis 2° comma L. 27.5.1935 N. 835, introdotto dall'art. 2 comma 2 L. 289/98);
- **stato di abbandono di un minore** (art. 8 L. 184/83);
- **rinvenimento di minori stranieri non accompagnati** (art. 19 L. 142/15);
- **ipotesi di cui all'art. 387 bis c.p.p.**;

Si precisa che la segnalazione di pregiudizio deve contenere tutti gli elementi necessari al PMM per verificare, almeno a grandi linee, quali siano le condizioni in cui si trovi il minore, con descrizione, se possibile, degli elementi indicativi del malessere e del disagio del minore, omettendo le notizie che possono compromettere la segretezza delle indagini. Non dovrà, pertanto, contenere risultanze investigative e/o qualificazioni giuridiche di fatto reato.

La segnalazione di pregiudizio si distingue quindi dalla c.n.r. che, ai sensi dell'art. 347 c.p.p., deve contenere la *notitia criminis* con l'indicazione di tutte le circostanze di tempo e di luogo del fatto reato.

Articolo 5

TRASMISSIONE ATTI DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI E DAL GIUDICE CIVILE ALLA PROCURA ORDINARIA

Se il T.M. o altro giudice civile verrà a conoscenza di reati procedibili d'ufficio, provvederà a darne notizia, senza ritardo, ai sensi dell'art. 331, 4° comma c.p.p., al P.M. astenendosi da vagli preventivi circa la veridicità dei fatti e l'attendibilità della parte lesa.

§ 2 IL PERCORSO GIUDIZIARIO

Articolo 6

LE INDAGINI

Le indagini in materia di reati contro la cd. fasce deboli richiedono un elevato grado di professionalità in capo a chi le coordina e a chi le svolge.

Per tali ragioni, presso la Procura della Repubblica di Pistoia è stato costituito, oramai dal 2006, un apposito pool di magistrati, ora composto da due Sostituti, che trattano in via esclusiva le indagini in tale materia.

Analoga specializzazione già esiste presso la Squadra Mobile di Pistoia, ove opera apposita sezione.

In relazione alla necessità di implementare il grado di professionalità e competenza degli operatori di PG che si trovano a svolgere indagini nella materia in esame e di assicurare standard investigativi comuni e risultati di massimo livello, si conviene a quanto segue:

1) la Procura della Repubblica di Pistoia ha predisposto un apposito protocollo investigativo in materia di reati contro le fasce deboli, già discusso e condiviso con la Questura di Pistoia e col Comando Provinciale dei Carabinieri di Pistoia, che verrà da questi ultimi seguito nel corso delle indagini, unitamente al Vademecum per le Forze di Polizia allegato al Protocollo d'intesa tra il Dipartimento per la Pubblica Sicurezza e il Garante per l'infanzia e l'adolescenza del 20.10.14;

2) tale protocollo verrà diramato e illustrato a tutti gli appartenenti alle Forze di PG a cura dei rispettivi vertici, eventualmente anche con l'ausilio dei due magistrati della Procura di Pistoia;

3) Questura di Pistoia e Comando P.le dei Carabinieri di Pistoia si impegnano ad organizzare specifici momenti di formazione ed aggiornamento professionale dei propri appartenenti in relazione alle indagini aventi ad oggetto i reati contro le cd. fasce deboli.

Articolo 7

ASSISTENZA ALLA PERSONA OFFESA

E' necessario premettere che in materia di audizione dei minori e delle vittime di reati sessuali e familiari e di loro tutela nel corso ed al termine del relativo procedimento giudiziario si pongono le seguenti, fondamentali esigenze:

- qualificazione e formazione degli ausiliari di PG, dei consulenti del PM e dei periti del giudice;
- standardizzazione delle procedure di ascolto del minore, tanto nella fase delle indagini preliminari e che dell'incidente probatorio;
- rapidità delle indagini;
- protezione ed assistenza psicologica e legale delle vittime durante e dopo il procedimento penale.

Al fine di soddisfare dette esigenze:

- 1) sarà predisposto, mediante "chiamata pubblica" a cura della Procura della Repubblica di Pistoia, un elenco di professionisti, pubblici e privati, disponibili ad essere nominati ausiliari di PG, anche ai sensi dell'art. 351 c.p.p., per

l'ascolto del minore e un elenco di professionisti, pubblici e privati, competenti e disponibili ad essere nominati consulenti del PM o periti del giudice per valutazioni sulla competenza a testimoniare e sul quadro di personalità del minore/vittima. Tutti i predetti professionisti dovranno seguire un percorso di formazione periodica e dare la propria immediata disponibilità se chiamati; essi, inoltre, saranno liquidati come previsto dalla normativa vigente in tema di ausiliari di PG, CT e periti.

La Procura della Repubblica di Pistoia, il Tribunale ordinario di Pistoia e gli enti/servizi firmatari del presente protocollo si impegnano a fare in modo che chi svolge attività consulenziale o peritale non sia componente dell'equipe che ha segnalato il caso all'AG e lo segue;

- 2) sia nella fase delle indagini che dell'incidente probatorio, l'ascolto del minore avrà luogo sulla base delle Linee Guida elaborate dalla Società della Salute della VDN e dai Servizi Sociali del Comune di Pistoia e che vengono allegate al presente Protocollo;
- 3) la SOCIETA' DELLA SALUTE della VDN ha predisposto, presso la sede Asl dell'ADO di Monsummano T., un'apposita struttura pubblica per le audizioni protette ed incidenti probatori che le A.G. del territorio si impegnano ad utilizzare; le spese per la registrazione e la trascrizione delle audizioni saranno spese di giustizia e verranno dunque caricate a Mod. 42;
- 4) la Procura della Repubblica di Pistoia assicurerà una rapida istruzione e trattazione dei procedimenti penali relativi ai reati contro le cd. "fasce deboli";
- 5) nei casi di cui all'art. 609 decies c.p.: 1) se i servizi socio assistenziali degli enti locali e i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia non sono ancora a conoscenza del caso, sarà la Procura ordinaria a dare loro informazioni circa l'esistenza del procedimento; 2) se i servizi socio assistenziali degli enti locali sono già a conoscenza del caso, saranno questi ultimi a dare notizia del procedimento ai servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia;
- 6) nei casi più delicati, l'audizione della vittima prima dell'incidente probatorio sarà curata direttamente dal PM;
- 7) nei casi di cui all'art. 392 comma 1 bis c.p.p., la Procura farà sempre richiesta di incidente probatorio nel corso delle indagini o, al più tardi, all'udienza preliminare (salvo, in questo caso, che la difesa dell'imputato non abbia manifestato la propria disponibilità a far acquisire al fascicolo del dibattimento la audio-videoregistrazione dell'audizione della vittima da parte della PG, del PM o del CT del PM);
- 8) la Procura chiederà, in tutti i casi previsti, la nomina di un curatore speciale del minore p.o. per la proposizione della querela e la costituzione di parte civile; ma, ancor prima, ai fini di poter esercitare i diritti riconosciuti alla parte lesa dalla legge (art. 90 c.p.p.) ed in particolare quello di poter partecipare agli accertamenti tecnici irripetibili (art. 360 c.p.p.), quello di poter richiedere al P.M. ordinario di promuovere un incidente probatorio (art. 394 c.p.p.) e potervi

partecipare (art.401 c.p.p.) diritto quest'ultimo la cui violazione comporta le conseguenze previste dall'art. 404 c.p.p.;

- 9) in sede di esecuzione dei provvedimenti di cui agli articoli 282 bis e 282 ter c.p.p. la Procura della Repubblica di Pistoia, tramite la P.G. delegata, curerà le comunicazioni ai servizi socio-assistenziali del territorio previste dall'art. 282 quater c.p.p. mediante consegna ai predetti servizi di una copia del provvedimento; una copia verrà consegnata anche alla p.o., facendole dichiarare domicilio ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art. 299 cpp;
- 10) sarà compito del giudice per le indagini preliminari nominare, quale curatore speciale, o esponenti dell'ente pubblico territorialmente competente alla tutela del minore o avvocati dotati di particolare sensibilità e preparazione nel settore specifico; tali soggetti provvederanno poi a nominare al minore un difensore ai fini della costituzione di parte civile e dell'esercizio dei diritti e delle facoltà riconosciuti alla parte offesa;
- 11) nel caso in cui il T.M. abbia pronunciato la sospensione della potestà genitoriale, sarà suo compito nominare al minore un curatore che a sua volta procederà alla nomina di un difensore per la costituzione in giudizio;
- 12) analogamente opererà il giudice tutelare nel caso che venga pronunciata la decadenza del genitore naturale dalla potestà genitoriale e si imponga, di conseguenza, la nomina di un tutore al soggetto privo di rappresentanza legale;
- 13) in ogni caso gli atti relativi alla nomina del curatore del minore dovranno essere oggetto di comunicazione immediata da parte del P.M. ordinario al P.M. presso il T.M. e/o al giudice civile e viceversa;
- 14) l'assistenza alla vittima durante il procedimento sarà curata dalla equipe socio-assistenziale che l'ha presa in carico (anche al fine di segnalare se, quando e come procedere all'incidente probatorio);
- 15) la protezione della vittima sarà assicurata: 1) con gli strumenti del 403 c.c.; 2) con la richiesta di provvedimenti alla Procura Minorile e al TM (che si coordineranno con la Procura ordinaria secondo le modalità previste nel presente Protocollo); 3) con il ricovero in strutture protette; 4) con la richiesta di misure cautelari (a tal fine il PM titolare del fascicolo e l'equipe che segue la p.o. dovranno coordinarsi in maniera stabile, rapida ed efficace per far sì che l'equipe possa segnalare ogni situazione rilevante sia sul piano del pericolo di inquinamento probatorio che sul piano del pericolo di recidivanza). In tutti i casi in cui ciò si renderà necessario, i servizi sociali potranno richiedere l'ausilio di polizia e carabinieri (la prima nei comuni di Pistoia, Montecatini Terme e Pescia, i secondi in tutti gli altri comuni; fatte salve situazioni di necessità per le quali si potrà derogare a tale ripartizione territoriale) nel corso della esecuzione di provvedimenti di propria competenza a tutela della vittima; a tal fine potranno contattare un referente appositamente individuato nell'ambito della Questura di Pistoia e del Comando P.le dei Carabinieri di Pistoia;

- 16) l'assistenza alla vittima dovrà essere assicurata anche dopo la conclusione del procedimento penale: a tal fine ci dovrà essere una specifica presa in carico della vittima;
- 17) in caso di richiesta di archiviazione per i reati commessi con violenza alla persona, l'avviso ex art. 408 cpp dovrà essere notificato personalmente alla p.o. con modalità che ne garantiscano la tutela, senza recarsi al suo domicilio o, comunque, evitando che l'indagato possa venire a conoscenza della denuncia/querela sporta contro di lui;
- 18) per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato, le parti firmatarie del presente protocollo potranno avvalersi dei servizi offerti da **Rete Dafne Pistoia** come da Protocollo allegato;
- 19) per l'assistenza alle vittime ed ai loro familiari le parti firmatarie del presente protocollo potranno avvalersi della collaborazione de La via dei Colori Onlus, con sede in Genova alla via dei Santi Giacomo e Filippo, 31/5 (associazionelaviadeicolori@gmail.com; numero verde 800984871).

Articolo 8

I RAPPORTI TRA AUTORITÀ GIUDIZIARIE

E' necessario premettere che in materia di rapporti tra le Autorità Giudiziarie che si occupano di minori e vittime di reati sessuali e familiari si pongono le seguenti, fondamentali esigenze:

- tutela rapida ed efficace del minore;
- tutela del segreto istruttorio;
- necessità per il TM che deve adottare provvedimenti limitativi della potestà genitoriale di avere a disposizione atti e documenti non coperti da segreto istruttorio;
- necessità di una circolazione delle informazioni e dei provvedimenti tra tutti gli Uffici Giudiziari che si interessano del nucleo familiare in cui vivono i minori vittime del reato.

Al fine di soddisfare tali esigenze si conviene quanto segue.

8.1 Rapporti tra Procura di Pistoia, Procura Minorile di Firenze e Tribunale per i Minorenni di Firenze

- 1) nei casi di cui al 609 decies c.p. la notizia dell'esistenza del procedimento verrà data al Tribunale per i Minorenni e, p.c., alla Procura Minorile quanto

prima, e comunque quando le esigenze investigative e la necessità di tutelare il segreto istruttorio lo consentiranno; in ogni caso la Procura Ordinaria assicurerà al minore l'assistenza affettiva a psicologica tramite la presenza dei genitori o di altre persone idonee o tramite i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia o degli Enti Locali ex art. 609 decies 2° e 3° comma;

- 2) gli interventi a tutela dei minori possono essere adottati: a) nella immediata urgenza, dai Servizi e dalle Forze di P.G. ex art. 403 c.c. A tal proposito si evidenzia che la L. 206/2021 ha introdotto importanti modifiche, ed in particolare la necessità di un atto espresso e motivato, riportante con chiarezza ora e data in cui è stato adottato, da comunicare subito oralmente al PM minorile e da trasmettere alla Procura Minorile entro 24 ore; b) dal T.M. su ricorso della Procura Minorile. La Procura Minorile, entro i termini perentori previsti dall'art. 403 c.c. o in ogni altra ipotesi in cui ritenga indispensabile fare ricorso al T.M. mentre sono in corso le indagini da parte della Procura Ordinaria, trasmetterà solo quegli atti che possono essere utili ai fini di una decisione a tutela del minore, escludendo quelli che devono rimanere segreti per non pregiudicare le indagini in corso; altrimenti, presenterà il ricorso solo dopo che la Procura Ordinaria avrà compiuto gli atti di indagine più urgenti, previo coordinamento con la stessa;
- 3) la Procura Ordinaria effettuerà le indagini con la massima rapidità possibile, coordinandosi con la Procura Minorile che è competente a richiedere al T.M. provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale a tutela dei minori;
- 4) in ogni caso, prima di dare comunicazione alle parti interessate dell'apertura di un procedimento di propria competenza scaturente da, o in cui è emersa, la notizia di un reato in danno di un minore, TM e Procura Minorile chiederanno alla Procura Ordinaria se ivi è stato già iscritto un procedimento penale per il medesimo fatto.

8.2 Rapporti tra Procura di Pistoia, Procura Minorile di Firenze, Tribunale per i Minorenni di Firenze e Ufficio GIP del Tribunale di Pistoia

- 1) La Procura ordinaria, nei casi di cui all'art. 392 comma 1 e 1 bis c.p.p., promuoverà quanto prima - sempre che lo consenta la situazione psicologica della vittima - l'incidente probatorio, dandone immediata comunicazione alla Procura Minorile;
- 2) la Procura Minorile inoltrerà immediato ricorso al TM, così da consentire il coordinamento tra procedimento minorile ed incidente probatorio;

- 3) della fissazione dell'incidente probatorio il GIP darà comunicazione al TM;
- 4) al fine di evitare la ripetuta audizione del minore, il TM, d'intesa col GIP, procederà all'eventuale audizione del minore nello stesso giorno e luogo in cui si svolgerà l'incidente probatorio ed al termine dello stesso;
- 5) nei casi di coimputati maggiorenni e minorenni Procura Minorile e Procura Ordinaria promuoveranno un unico incidente probatorio;
- 6) i verbali dell'incidente probatorio e le relative trascrizioni verranno trasmessi dall'Ufficio GIP al TM se ivi è già aperto un procedimento; altrimenti sarà la Procura ordinaria a provvedere a tale trasmissione in favore della Procura Minorile;
- 7) Tribunale Ordinario e TM si scambieranno vicendevolmente, tramite cancelleria, le notizie circa l'apertura dei rispettivi procedimenti che interessano minori e provvederanno alla reciproca trasmissione dei relativi provvedimenti definitivi (in particolare, ordini di protezione, provvedimenti in tema separazione e di divorzio, sequestri ex art. 156 sesto comma c.p.c., provvedimenti del GT);
- 8) nel caso di procedimenti non aperti presso il TM, il Tribunale Ordinario trasmetterà tali provvedimenti alla Procura per i Minorenni;
- 9) Procura di Pistoia, Tribunale di Pistoia, Procura e Tribunale per i Minorenni si impegnano a scambiarsi reciproche informazioni quando:
 - deve essere stabilito il regime delle visite in comunità da parte dei familiari del minore nonché degli incontri da parte del genitore non convivente, quando il minore è affidato all'altro genitore; tale decisione che spetta al T.M. e/o al giudice delle separazioni, ha enormi ripercussioni sul processo penale, anche nell'eventualità che gli incontri avvengano in forma vigilata e pertanto potrà esser utile che il P.M. ordinario possa fornire al P.M. presso il T.M. gli elementi di fatto utili per la sua decisione informandolo altresì delle proprie particolari esigenze in relazione ai tempi e alle modalità delle indagini;
 - devono essere effettuati, da parte del P.M. ordinario, atti di indagine penale che riguardino la persona del minore e per i quali è importante che, ai sensi dell'art. 609 decies 2° e 3° comma c.p., ne sia pienamente garantita l'assistenza affettiva e psicologica, anche attraverso l'intervento dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e di quelli istituiti dagli enti locali; tale assistenza riguarderà in particolare l'audizione del minore in tutte le sedi (polizia giudiziaria, P.M. ordinario, incidente probatorio e dibattimento), la sua partecipazione ad atti di indagine (sopralluoghi, ricognizioni, individuazioni di persona etc.) la sua sottoposizione a visite mediche (specie quelle ginecologiche

e proctologiche) e a consulenze tecniche o a perizie medico-legali-ginecologiche ovvero psicologico-psichiatriche.

- 10) Procura della Repubblica di Pistoia e Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, nel caso in cui debba procedersi all'audizione del minore per la raccolta di informazione di rispettivo interesse, si impegnano a promuovere un coordinamento tra i propri Uffici, la Polizia Giudiziaria ed i Servizi finalizzato a fare in modo che il minore venga sentito dai Servizi, in ordine ai soli fatti inerenti alla situazione di pregiudizio del minore, e dalla sola autorità inquirente, per i profili di rilevanza penale, nello stesso giorno e luogo e con le modalità ritenute più opportune per evitare il rischio di vittimizzazione secondaria del minore stesso.

8.3 Comunicazione di atti ed informazioni tra Procura di Pistoia, Tribunale di Pistoia, Procura Minorile di Firenze e Tribunale per i Minorenni di Firenze

La Procura di Pistoia, il Tribunale di Pistoia, la Procura Minorile di Firenze e il Tribunale per i Minorenni di Firenze si impegnano a comunicarsi reciprocamente:

- le risultanze dell'indagine penale (ordinanze cautelari e provvedimenti che dispongono il giudizio) e sentenze penali, atti che possono avere importanti riflessi sia sulle decisioni da assumere in ambito minorile e civile, anche al fine di evitare duplicazione di atti, sia in relazione ai percorsi educativo-terapeutici del minore, quando questi, nel rispetto della procedure e delle esigenze delle indagini, venga reso partecipe e consapevole di ciò che accade intorno a lui;
- gli accertamenti effettuati in sede minorile (in particolare quelli sulla personalità del minore e sul nucleo familiare) nonché i provvedimenti minorili che, concernendo la collocazione del minore ovvero i suoi percorsi educativi e terapeutici, non lasciano indifferente il giudice penale.

8.4 Rapporti tra Procura di Pistoia e Tribunale Ordinario di Pistoia

Procura Ordinaria e Tribunale Ordinario di Pistoia si scambieranno informazioni ed atti relativi ai procedimenti in tema di ordini di protezione, di tutela e di famiglia ed ai procedimenti penali eventualmente pendenti tra le medesime parti, utilizzando gli strumenti della richiesta di informazioni alla P.A. ex art. 213 c.p.c. o dei poteri istruttori previsti dall'art. 736 bis c.p.c. (il Tribunale) e dell'ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. (la Procura) e si trasmetteranno copia dei provvedimenti adottati nell'ambito di tali procedimenti. In ogni caso la Procura, anche a supporto delle proprie richieste, depositerà nelle cause civili di cui è parte le relazioni trasmesse dai SST e gli atti del procedimento penale non più coperti da segreto istruttorio.

Articolo 9

COMPITI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, AVVOCATI E PSICOLOGI

I Consigli degli Ordini degli Assistenti Sociali, Avvocati e Psicologi, eventualmente anche con la collaborazione delle altre parti del Protocollo, si occuperanno di promuovere e curare la formazione dei propri iscritti su:

- gli abusi ai danni dei minori e i reati di violenza domestica e di genere;
- i rischi della vittimizzazione secondaria;
- la giustizia riparativa;
- tutte le altre tematiche oggetto del presente Protocollo.

Articolo 10

REFERENTI PER IL PROTOCOLLO, RIUNIONI PERIODICHE DI COORDINAMENTO, VERIFICA E DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO

10.1 Nomina dei referenti per il protocollo

I soggetti e gli enti firmatari del presente Protocollo si impegnano, entro 15 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, a individuare un proprio referente per il Protocollo e a comunicare in futuro, agli altri firmatari, gli eventuali sostituti dello stesso.

10.2. Coordinamento dei referenti

I referenti per il Protocollo si riuniranno, almeno due volte l'anno, per verificare lo stato di applicazione del Protocollo, per valutare eventuali proposte di modifica/integrazione dello stesso, per ideare, promuovere e realizzare momenti di formazione congiunta degli operatori dei soggetti ed enti firmatari.

Il primo incontro verrà convocato dal referente della Procura della Repubblica di Pistoia, mentre i successivi saranno convocati di volta in volta dagli stessi referenti.

GLI ENTI FIRMATARI AL 15.11.2019

Tribunale di Pistoia;

Procura della Repubblica di Pistoia;

Tribunale per i Minorenni di Firenze;

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze;

Questura di Pistoia;

Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Pistoia;

Azienda USL Toscana Centro;

Società della Salute Pistoiese;

Società della Salute della Valdinievole;

Ufficio Scolastico Provinciale di Pistoia;

Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri di Pistoia;

Comune di Pistoia;

Comune di Agliana;

Comune di Marliana;

Comune di Montale;

Comune di Quarrata;

Comune di Serravalle Pistoiese;

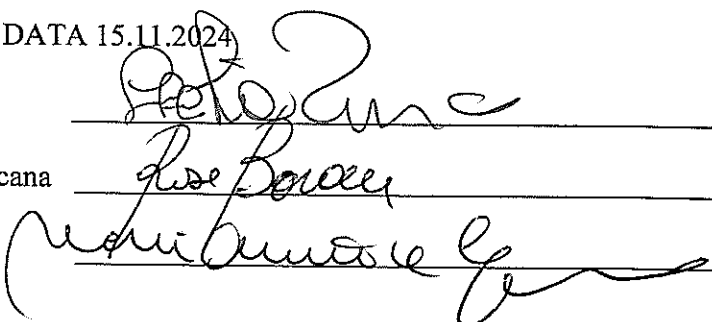
Unione dei Comuni Montani.

ADERISCONO AL PROTOCOLLO IN DATA 15.11.2024

Ordine degli Avvocati di Pistoia

Ordine degli Assistenti Sociali della Toscana

Ordine degli Psicologi della Toscana



ALLEGATI

SEGNALAZIONE di Pregiudizio

La segnalazione di pregiudizio, che ai sensi dell'art. 3 ultima parte e dell'art. 4 del Protocollo, è incentrata sulla sussistenza di fatti e comportamenti che, indipendentemente dalla rilevanza penale dei fatti e/o ancor meno della prova della loro effettiva sussistenza, denotano una situazione nel quali il Tribunale per i Minorenni potrebbe adottare uno dei seguenti provvedimenti:

- limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale di uno o entrambi i genitori (ivi compresa la possibilità di incontri genitori/figli o l'allontanamento dei minori dal nucleo familiare e il collocamento presso terzi);
- dichiarazione dello stato di abbandono.

Inoltre, la segnalazione di pregiudizio deve consentire, per i fatti che sono anche oggetto di Notizia di Reato, una agevole attivazione del coordinamento tra le Procure.

Nel caso di pregiudizio derivante da reato per cui si è inoltrata denuncia o notizia di reato, al fine di limitare al massimo il rischio che gli atti del procedimento civile disvelino la esistenza di un procedimento penale, potrà essere adottata la seguente formula:

“oggetto: Si segnalano fatti che, **ipoteticamente configuranti reato**, denotano la sussistenza di un pregiudizio per soggetti minorenni”

Pertanto essa deve necessariamente contenere:

A) le generalità complete e luogo di residenza o abitazione:

- di entrambi i genitori,
- del minore oggetto di intervento,
- di eventuali anche altri minori del medesimo nucleo (es. fratelli/sorelle, anche unilaterali),
- di eventuali soggetti a cui siano attribuiti i fatti cagionanti pregiudizio, se diversi dai genitori (es: soggetto abusante vicino di casa);

B) la natura del pregiudizio rilevato o temuto: es. lite in famiglia con minori che hanno assistito e che magari piangono; minore rinvenuto in strada senza che i genitori lo vigilassero; comportamento anomalo come ad esempio ubriachezza, uso di stupefacenti, comportamenti inurbani;

C) se a seguito dell'intervento la situazione di pregiudizio, o addirittura di immediato pericolo, sia stata risolta (es: messa in protezione del minore; avviso al genitore che è apparso seriamente collaborante);

D) se vi sia già stato interessamento dei Servizi Sociali;

E) le eventuali dichiarazioni raccolte sul luogo, dovranno essere riportate solo in forma sintetica ed essenziale, senza alcuna allegazione di verbali del procedimento penale, ed ai soli fini della valutazione del pregiudizio.

PER i soli Servizi Sociali, nel caso in cui vi siano atti e comportamenti che di fatto già limitano l'esercizio della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori (es: inserimento urgente in struttura madre-figlio; 43 c.c.), è necessario altresì indicare:

F) se uno o entrambi i coniugi abbiano adottato comportamenti adeguatamente tutelanti verso i minori;

G) indicazioni in merito alla possibilità/proficuità o nocività di eventuali incontri, necessariamente protetti, tra genitori e figli allocati fuori dal nucleo familiare.

FORMAT per le Forze dell'ordine

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

OGGETTO: segnalazione di pregiudizio in danno del minore

COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____

1) generalità dei familiari

Padre: COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____ ed eventuale utenza telefonica

madre: COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____ ed eventuale utenza telefonica

fratelli / sorelle:

altri adulti conviventi con il minore: [es: nuovo compagno del padre o della madre; nonni

2) soggetto a cui è riferibile il comportamento pregiudizievole:

3) sommaria enunciazione dei fatti:

4) situazione di pregiudizio alla conclusione dell'attività:

5) vi è stato intervento o avviso ai Servizi Sociali:

6) indicazione della/e persona/e, se diversa/e dal firmatario della segnalazione, in grado di fornire ulteriori informazioni.

FORMAT per i Servizi Sociali

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

OGGETTO: segnalazione di pregiudizio in danno del minore

COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____

1) generalità dei familiari

Padre: COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____ ed eventuale utenza telefonica

madre: COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____ ed eventuale utenza telefonica

fratelli / sorelle:

altri adulti conviventi con il minore: [es: nuovo compagno del padre o della madre; nonni

2) soggetto a cui è riferibile il comportamento pregiudizievole:

3) sommaria enunciazione dei fatti:

4) notazioni sulla capacità tutelante degli esercenti la Responsabilità Genitoriale:

5) iniziative intraprese e adesione degli interessati:

6) situazione di pregiudizio residuante alla conclusione dell'attività:

7) proposte, con specifiche indicazioni in merito ai rapporti ed incontri tra il minore e i soggetti titolari della Responsabilità Genitoriale:

8) indicazione della/e persona/e, se diversa/e dal firmatario della segnalazione, in grado di fornire ulteriori informazioni.

FORMAT per il personale scolastico ed altri soggetti operanti nel settore sociale e sanitario

Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze

OGGETTO: segnalazione di pregiudizio in danno del minore

COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____

1) generalità dei familiari:

Padre: COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____ ed eventuale utenza telefonica

madre: COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____ ed eventuale utenza telefonica

fratelli / sorelle minori: COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____

altri adulti conviventi con il minore: COGNOME Nome, nato a ____ il ____ abitante in ____

2) soggetto a cui è riferibile il comportamento pregiudizievole:

3) sommaria enunciazione dei fatti:

4) iniziative intraprese e notazioni sulla collaborazione ottenuta dagli esercenti la Responsabilità Genitoriale:

5) situazione di pregiudizio alla conclusione delle iniziative:

6) eventuali rapporti intervenuti col Servizio Sociale competente e con altre Autorità:

7) indicazione della/e persona/e, se diversa/e dal firmatario della segnalazione, in grado di fornire ulteriori informazioni.

NDG
04701402108 - Procura della Repubblica di Pistoia
N° Prot. Int. **1502/2018**
12 SET. 2018
UOR Segreteria
Piazza Duomo, 6 - 51100 Pistoia Tel. 0573/35711
e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it



Il Procuratore della Repubblica
Di Pistoia

Tribunale Ordinario di Pistoia
Presidenza

Piazza Duomo, 6 - 51100 Pistoia Tel. 0573/35711
e-mail: tribunale.pistoia@giustizia.it

V. in copia a Collegio
PT - 13.9.18

B

PROTOCOLLO D'INTESA

per

la costituzione della *Rete Dafne Pistoia*: per l'accoglienza, l'ascolto, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato

Il giorno 30 del mese di Luglio dell'anno 2018, tra i sottoscrittori

TRIBUNALE di PISTOIA

PROCURA della REPUBBLICA di PISTOIA

COMUNE di PISTOIA

A.S.L. TOSCANA CENTRO

ASSOCIAZIONE ALETEIA - STUDI e RICERCHE GIUSTIZIA RIPARATIVA e MEDIAZIONE

PREMESSO che

- le parti intendono dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Direttiva che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI) in osservanza dell'art. 27 secondo cui gli Stati membri sono tenuti ad adottare "le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie (...) entro il 16 novembre 2015";
- secondo l'art. 8 della Direttiva 2012/29/UE gli Stati membri devono assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a "specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale";
- secondo l'art. 90 bis c.p.p. (inserito dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE) l'autorità procedente deve fornire informazioni alla persona offesa

sulle strutture sanitarie presenti sul territorio dello Stato, sulle case famiglia, sui centri antiviolenza e sulle case rifugio;

- secondo l'art. 90 *quater* c.p.p. (inserito dal d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, di attuazione della Direttiva 2012/29/UE) l'autorità procedente deve essere messa in condizioni di stabilire quando una vittima di reato versi in stato di particolare vulnerabilità;
- l'art. 4 della legge regionale Toscana 16 agosto 2001, n. 38, prevede che gli interventi di assistenza alle vittime dei reati siano promossi, progettati e realizzati dagli enti locali mediante l'attuazione di servizi che consentano, tra l'altro, *"informazione sugli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento" "assistenza psicologica, cura e aiuto alle vittime con particolare riferimento alle persone anziane, ai soggetti con handicap, ai minori di età e alle vittime di violenze e reati gravi, di violenze e reati di tipo sessuale e di discriminazione razziale..."* nonché *"assistenza di tipo materiale, con particolare riferimento al ripristino della sicurezza dei beni danneggiati in conseguenza del reato subito, all'accesso ai servizi sociali e territoriali necessari per ridurre il danno subito e alla collaborazione per lo svolgimento delle connesse attività amministrative"*;
- sul territorio del Comune di Pistoia manca un servizio generalista - anche di semplice orientamento - a favore dei soggetti offesi da comportamenti delittuosi e, in particolare, da condotte violente;
- in linea con le indicazioni della Direttiva le parti intendono, nei limiti in cui lo consentiranno le risorse personali ed economiche, assicurare assistenza anche ai famigliari delle vittime di reato;
- il rispetto della Direttiva 2012/29/UE impone, pertanto, a cura delle amministrazioni competenti - in collaborazione con le forze dell'ordine e con l'Autorità Giudiziaria - l'adozione di misure che permettano, a seguito di una denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime *"verso gli specifici servizi di assistenza"*;
- le parti fanno proprio il *considerando 9* della Direttiva secondo cui *"un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute"*;

- i servizi a favore delle vittime in osservanza di questo Protocollo sono resi nel rigoroso rispetto dei diritti della persona indagata, imputata o condannata per il reato dal quale la vittima ha dichiarato di essere stata offesa (*considerando 12*);
- nell'ambito della collaborazione tra le parti del presente Protocollo l'Autorità Giudiziaria cura la informazione specifica alle vittime dei reati sulla scarcerazione o evasione dell'accusato o del condannato nei casi in cui possa sussistere un pericolo o un rischio concreto di danno per le vittime salvo che tale comunicazione comporti un rischio concreto per l'accusato o condannato;
- l'Autorità Giudiziaria s'impegna a garantire l'applicazione delle misure previste dalla legge per proteggere la sicurezza e la dignità delle vittime e dei loro famigliari dai rischi di vittimizzazione secondaria e ripetuta, da intimidazione e da ritorsioni;
- l'Autorità Giudiziaria si avvarrà degli operatori incaricati per il servizio di accompagnamento e orientamento delle vittime di reato per la valutazione - in tempi contenuti - della condizione di particolare vulnerabilità e dei rischi di vittimizzazione secondaria in occasione della testimonianza che la persona offesa è chiamata a rendere nell'arco di tutto il corso del procedimento penale per l'adozione delle più opportune misure per evitare sofferenza alla vittima (assistenza psicologica, paravento, videoconferenza);
- alle vittime di reato devono essere garantiti servizi di giustizia riparativa e, in particolare, la possibilità di usufruire della mediazione vittima-autore del reato soprattutto nel corso della sospensione del processo con messa alla prova dell'imputato ai sensi degli artt. 168 *bis* c.p. e 464 c.p.p. In tal senso si dà atto che è operativo dal 2014 il Protocollo di Intesa tra Regione Toscana e Ministero della Giustizia, Anci Toscana, UPI Toscana, UNCEM Toscana, Tribunale di Sorveglianza di Firenze, Tribunale per i Minorenni di Firenze e Tribunale per i Minorenni di Genova, al cui art. 8 si legge che *"le parti, in sintonia con le partnership già in corso per lo sviluppo dei Centri di Giustizia Riparativa e di ascolto per le vittime di reato, si impegnano a favorire l'istituzione di uffici di giustizia Riparativa e mediazione penale, non settoriali, che facilitino l'attuazione di azioni riparatorie significative e di percorsi di mediazione tra vittime e reo"*;
- le parti si impegnano a garantire agli operatori chiamati a offrire i servizi di informazione, accompagnamento e orientamento per le vittime di reato e a tutti gli operatori chiamati ad interagire con tali servizi (magistrati, avvocati, forze dell'ordine, servizi sociali e specialistici) adeguata e diffusa formazione in accordo con le strutture deputate alla formazione per ciascun comparto professionale;

- le parti si impegnano a realizzare un'accurata verifica e valutazione dell'impatto delle misure di assistenza e di protezione delle vittime di reato mediante la istituzione di un centro di ricerca e raccolta dati curato dall'Associazione Aletea-Studi e Ricerche giustizia riparativa e mediazione: i dati raccolti con un opportuno *report* a cadenza annuale verranno trasmessi al Ministero della Giustizia per l'inoltro alla Commissione europea ai sensi dell'art. 28 della Direttiva;
- le parti intendono avvalersi dell'opera dell'Associazione Aletea - Studi e Ricerche giustizia riparativa e mediazione, con sede in Firenze, viale Milton 73 (associazione di promozione sociale, iscritta al n. 506 del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, sez. prov. Firenze), che si pone lo scopo statutario di *"realizzare progetti di solidarietà e sviluppo sociale"* anche mediante *"interventi nel campo dell'inclusione sociale, della giustizia riparativa, della mediazione"* (art. 3 Statuto della Associazione) per costituire il primo nucleo di operatori adeguatamente formati per assicurare il servizio oggetto del presente protocollo.

Tanto premesso SI CONVIENE e STIPULA quanto segue

ART. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

ART. 2 Oggetto

Il presente Protocollo costituisce attuazione della Direttiva 2012/29/UE e del d.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato.

ART. 3 Finalità

Il presente Protocollo intende promuovere un intervento sistemico tramite la costituzione di una rete di presidi e di iniziative di aiuto alle vittime di reato, per garantire:

- a) l'accoglienza e l'ascolto;
- b) l'accompagnamento e l'orientamento verso servizi specialistici: assistenza psicologica, consulenza legale, mediazione, cura e prevenzione dei disturbi post-traumatici;
- c) valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria e misure di tutela per la vittima.

Gli interventi sopra descritti saranno effettuati a cura degli enti firmatari a seconda della loro specifica competenza e in conformità della normativa che ne disciplina l'azione a tutela delle vittime di reato.

ART. 4 Costituzione Cabina di regia

È costituita una Cabina di regia composta dai rappresentanti dei soggetti firmatari.

Per la composizione della Cabina di regia si individuano due referenti per ciascuno dei soggetti firmatari:

- dott. Fabrizio Amato e dott. Giuseppe Ciccarelli (Tribunale di Pistoia);
- dott. Paolo Canessa e dott.ssa Linda Gambassi (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze);
- dott.ssa Maria Gatti e dott.ssa Donatella Giovannetti (Comune di Pistoia);
- dott. Emanuele Gori e dott.ssa Paola Delia Marini (ASL Toscana Centro);
- dott. Simone Stefani e dott.ssa Laura Basilio (Associazione Aletea);

Alla Cabina di regia sono affidati i seguenti compiti:

- a) supervisionare l'attuazione e l'andamento del progetto Rete Dafne Pistoia;
- b) organizzare l'attività di informazione e sensibilizzazione;
- c) organizzare incontri istituzionali per lo sviluppo e la stabilizzazione della rete.

ART. 5 Rete per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato

Il progetto dovrà prevedere l'istituzione di una Rete per l'accoglienza, l'ascolto, l'orientamento, la riparazione del danno e la prevenzione del rischio di vittimizzazione secondaria delle vittime di reato denominata Rete Dafne Pistoia.

All'interno della Rete le finalità descritte all'art. 3 sono perseguite da ciascun soggetto componente la Rete, secondo le sue competenze e nel rispetto del massimo spirito di collaborazione:

- l'Autorità Giudiziaria collabora con Rete Dafne Pistoia per implementare buone prassi per garantire l'adozione di adeguate misure di tutela delle vittime di reato;
- l'Associazione Aletea, garantisce le attività di informazione, accompagnamento e orientamento, informazione sui diritti, mediazione, assistenza psicologico/psichiatrica, nonché di valutazione del rischio di vittimizzazione secondaria, attraverso la costituzione di un Centro specifico e il raccordo con gli specifici servizi territoriali;
- il Comune garantisce prestazioni sociali nell'ambito delle proprie competenze, collabora alla Rete anche tramite i servizi sociali e mette a disposizione i locali per lo svolgimento del servizio;
- l'A.s.l. garantisce prestazioni sanitarie nell'ambito delle sue competenze, collaborando al miglioramento di buone prassi, in collegamento con i propri servizi specifici.

I servizi specialistici verranno assicurati anche in base ad intese con le associazioni presenti sul territorio.

L'attività di informazione sui diritti verrà assicurata anche in base ad intese con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia.

ART. 6 Formazione

L'attività di formazione rivolta agli operatori sarà garantita d'intesa e in collaborazione con Rete Dafne Italia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Tribunale di Pistoia
dott. Fabrizio Amato

Per la Procura della Repubblica
dott. Paolo Canessa

Per il Comune di Pistoia
dott.ssa Annamaria Celesti

Per A.s.l. Toscana Centro
dott. Emanuele Gori

Per Associazione Aleteia
dott. Simone Stefani

Rapporto di verifica

Nome file: Protocollo Rete Dafne Pistoia.p7m

Data di verifica: 05/09/2018 10:23:55 UTC

Liv.	Firmatario	Autorità emittente	Pagina	Stato
1	 CANESSA PAOLO	Postecom CA3	2	
1	 GORI EMANUELE	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	3	
1	 CELESTI ANNA MARIA IDA	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	4	
1	 STEFANI SIMONE	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	5	
1	 AMATO FABRIZIO	Poste Italiane EU Qualified Ce...	6	
	Appendice A		7	

**Firma valida**

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 12/09/2018 10:36:11 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 05/09/2018 10:23:55 UTC

**Il certificato è attendibile ma con riserve**

Verifica alla data di sistema: 12/09/2018 10:36:11 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 05/09/2018 10:23:55 UTC

Impossibile verificare lo stato di revoca

Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo causato dal certificatore che ha emesso il certificato. Si suggerisce di riprovare in seguito

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **CANESSA PAOLO**

Codice fiscale: **CNSPLA48S01E625I**

Società: **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA/80184430587**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **11604c**

Autorità emittente: **Postecom CA3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.76.11.1.2.3.1; CPS URI: <http://postecert.poste.it/>;**

Validità: **dal 06/11/2015 06:30:14 UTC al 06/11/2018 06:30:14 UTC**

Impossibile verificare lo stato di revoca

Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo causato dal certificatore che ha emesso il certificato. Si suggerisce di riprovare in seguito

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

**Firma valida**

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 12/09/2018 10:36:11 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 10/09/2018 11:18:50 UTC

**Il certificato è attendibile ma con riserve**

Verifica alla data di sistema: 12/09/2018 10:36:11 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 10/09/2018 11:18:50 UTC

Impossibile verificare lo stato di revoca

Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo causato dal certificatore che ha emesso il certificato. Si suggerisce di riprovare in seguito

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **GORI EMANUELE**

Codice fiscale: **GROMNL58M01D612T**

Società: **Regione Toscana/01386030488**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **4bdbca5b9707633d3fee6dca58f74e9f**

Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Polices: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;**

Validità: **dal 04/09/2017 00:00:00 UTC al 04/09/2023 23:59:59 UTC**

Impossibile verificare lo stato di revoca

Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo causato dal certificatore che ha emesso il certificato. Si suggerisce di riprovare in seguito

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>



Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 12/09/2018 10:36:11 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 07/09/2018 10:52:54 UTC



Il certificato è attendibile ma con riserve

Verifica alla data di sistema: 12/09/2018 10:36:11 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 07/09/2018 10:52:54 UTC

Impossibile verificare lo stato di revoca

Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo causato dal certificatore che ha emesso il certificato. Si suggerisce di riprovare in seguito



Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **CELESTI ANNA MARIA IDA**

Codice fiscale: **CLSNMR55A54F158I**

Società: **non presente**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **164564d3c32d5467d0e7e7ca3d23b144**

Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;**

Validità: **dal 06/12/2017 00:00:00 UTC al 06/12/2023 23:59:59 UTC**

Impossibile verificare lo stato di revoca

Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo causato dal certificatore che ha emesso il certificato. Si suggerisce di riprovare in seguito

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dichiarazione di Trasparenza: (it)

- <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

**Firma valida**

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 12/09/2018 10:36:11 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 10/09/2018 12:30:35 UTC

**Il certificato è attendibile ma con riserve**

Verifica alla data di sistema: 12/09/2018 10:36:11 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 10/09/2018 12:30:35 UTC

Impossibile verificare lo stato di revoca

Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo causato dal certificatore che ha emesso il certificato. Si suggerisce di riprovare in seguito

**Il certificato non risulta revocato**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **STEFANI SIMONE**

Codice fiscale: **STFSMN76C27D612I**

Società: **non presente**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **681f1bdda93f67b2a373f9f83e5e711a**

Autorità emittente: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1;CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>;**

Validità: **dal 19/09/2016 00:00:00 UTC al 19/09/2019 23:59:59 UTC**

Impossibile verificare lo stato di revoca

Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo causato dal certificatore che ha emesso il certificato. Si suggerisce di riprovare in seguito

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

 Firma valida

La firma è in formato CAdES-BES

Verifica alla data di sistema: 12/09/2018 10:36:11 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 07/08/2018 09:02:45 UTC

 Il certificato è attendibile ma con riserve

Verifica alla data di sistema: 12/09/2018 10:36:11 UTC

Riferimento temporale dichiarato dal firmatario: 07/08/2018 09:02:45 UTC

Impossibile verificare lo stato di revoca

Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo causato dal certificatore che ha emesso il certificato. Si suggerisce di riprovare in seguito

 Il certificato non risulta revocato

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni.

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dettagli certificato

Nome e Cognome del soggetto: **AMATO FABRIZIO**

Codice fiscale: **TINIT-MTAFRZ51H26F839Q**

Società: **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

Nazione: **IT**

Numero di serie: **6e35f4a097ad7563**

Autorità emittente: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**

Utilizzo chiavi: **nonRepudiation**

Policies: **0.4.0.194112.1.2; CPS URI: <https://postecert.poste.it/TSPdoc/pi-QUCAcps.pdf>;
0.4.0.2042.1.2; 1.3.76.48.1.2.3.3;**

Validità: **dal 24/11/2017 06:32:01 UTC al 23/11/2020 06:32:01 UTC**

Impossibile verificare lo stato di revoca

Potrebbe trattarsi di un disservizio temporaneo causato dal certificatore che ha emesso il certificato. Si suggerisce di riprovare in seguito

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Certificato Qualificato con limiti di valore: EUR 250000,00

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Dichiarazione di Trasparenza: (EN)

- <https://postecert.poste.it/TSPdoc/pi-QUCApds.pdf>

Appendice A

7/7

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Postecom CA3

Nome e Cognome del soggetto: **Postecom CA3**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **01**

dal **01/02/2012 14:08:59 UTC** al **01/02/2032 14:08:59 UTC**

A.1.2 Poste Italiane EU Qualified Certificates CA

Nome e Cognome del soggetto: **Poste Italiane EU Qualified Certificates CA**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **7596232f8978254d**

dal **07/03/2017 09:22:49 UTC** al **07/03/2037 09:22:49 UTC**

A.1.3 ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC S.p.A. NG CA 3**

Nazione: **Non disponibile**

Numero di serie: **6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7**

dal **22/10/2010 00:00:00 UTC** al **22/10/2030 23:59:59 UTC**

LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL MINORE IN CASO DI ABUSO SESSUALE E MALTRATTAMENTO

PREMESSA

Il bambino vittima di abuso sessuale e/o maltrattamento può essere coinvolto in diverse esperienze giudiziali.

Convenzioni internazionali hanno chiesto che nelle legislazioni COMUNICAZIONE e ASCOLTO fossero introdotti come diritti del bambino ogni volta che questo è coinvolto in procedimenti giudiziari.

Nell'ordinamento giuridico italiano alcune di queste convenzioni trovano un'applicazione integrale (Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, recepita con la L.N. 176/1991) altre solo in parte come la Convenzione Europea di Strasburgo (ratificata nel 2003).

Accanto a tali Convenzioni vi sono norme costituzionali che riaffermano i principi di salvaguardia dei valori, della dignità e dei diritti della persona umana, contro qualsiasi occasione o contesto che ne compromettono l'esistenza o lo sviluppo.

L'applicazione concreta delle norme richiede di distinguere il diverso ruolo e le diverse funzioni che può assumere l'ascolto del bambino nel procedimento giudiziario.

Gli specialisti concordano che una **buona gestione** del procedimento giudiziario, se risulterà possibile l' **integrazione tra istanze psicologiche e processuali** sul piano della scelta dei tempi e delle modalità di audizione del minore, **può avere una valenza terapeutica per il bambino**. Anche Forno sostiene che un'ottusa gestione del processo penale può aggravare notevolmente i problemi del minore e della sua famiglia, determinando "reazioni di rigetto" (tipico è il fenomeno della **ritrattazione**) con conseguenze incalcolabili sul minore ancor prima che sull'esito del processo.

E' necessario tenere presente che **la condizione indispensabile** perché il bambino possa rivelare l'abuso subito è costituita da **un solido contesto giudiziario che gli garantisca la protezione**, cioè l'allontanamento dall'abusante che esercita su di lui un forte controllo tale da impedirgli di rivelare.

Devono quindi sussistere tra coloro che operano sul piano clinico, protettivo e penale, forti convergenze di obiettivi, che conseguono da **presupposti condivisi**, pur nella rispettiva specificità, affinché nessuno dei poli dell'intervento risulti appiattito su esigenze e metodi che non gli sono propri.

Tra tali presupposti prime tra tutti sono dunque **la convinzione dell'impossibilità** di attuare un adeguato percorso terapeutico in assenza di protezione, e **la certezza che il lavoro psicologico condotto in contesto di coazione**, sia spesso l'unica restante possibilità di cambiamento, possibilità questa, che si rivela spesso davvero efficace.

Risulta dunque di primaria importanza la protezione del processo valutativo – terapeutico, scongiurando il rischio che provvedimenti di tutela provvisoria superficiali non riescano ad interrompere del tutto il circolo vizioso degli adattamenti patologici adottati fino a quel momento dai familiari della vittima e dalla vittima stessa che, specie rispetto ad un precoce contatto con l'abusante, vive disperanti vissuti di frammentazione.

Il presente documento cercherà di delineare prerequisiti e requisiti per l'ascolto del minore in alcuni di questi percorsi giudiziali ed è ispirato, oltre alle sopra citate Convenzioni, all'aggiornamento della Carta di Noto (Giugno 2011) e alle più recenti ricerche ed evidenze scientifiche in ambito della psicologia, neuropsichiatria e neuroscienze.

Le linee guida che seguono devono considerarsi quali suggerimenti diretti a garantire che il minore possa dare voce alle proprie esperienze e vissuti e al contempo garantire

l'attendibilità dei risultati degli accertamenti tecnici e la genuinità delle dichiarazioni, in un procedimento che garantisce la protezione psicologica, la tutela dei suoi diritti relazionali, elimina il rischio di una vittimizzazione secondaria, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e degli strumenti del diritto internazionale.

1) IL DIRITTO AD ESSERE INFORMATO

L'informazione è preliminare all'ascolto e requisito imprescindibile perché l'ascolto non sia un esercizio formale ma un'azione sostanziale che lo renda effettivo attore all'interno delle procedure giudiziarie (Malacrea, 2001).

La Legge 20 marzo 2003, n. 77 "**Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996**" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2003- Supplemento Ordinario n. 66- ben evidenzia come informare non sia un compito semplice prevedendo la figura di un rappresentante speciale (art.4) che può affiancare il minore e dare congrua espressione a tale diritto. Tale esercizio di diritto non si limita al fornire informazioni al minore ma quest'ultimo deve esprimere le proprie opinioni consapevolmente, però, delle conseguenze che queste potrebbero avere sulla propria vita (Art.3). Le sue opinioni, infatti, dovranno essere tenute in debito conto (art.6). Punto nodale previsto dalla Convenzioni internazionali è la "capacità di discernimento" a cui si ancora l'esercizio dei diritti del minore su cui ci soffermeremo più avanti.

Specifica attenzione è da dedicare ai minori vittime di esperienze sfavorevoli infantili (la quasi totalità di quelli che entrano nei procedimenti giudiziari come vittime o testimoni) perché l'informazione deve tener conto dei funzionamenti psicologici che regolano la percezione di sé e degli adulti significativi in bambini esposti ad esperienze traumatiche.

Per questi bambini non sono da considerare solo le difese tipiche dell'evitamento, del diniego ma anche la consapevolezza che esprimere ciò che è accaduto potrà portare a modifiche oggettive della sua vita (essere allontanato, la carcerazione di uno dei genitori..).

Una ricerca del CBM di Milano ha analizzato 77 bambini appartenenti a 57 famiglie nelle quali è avvenuto un abuso, il 70% dei quali all'interno della famiglia nucleare. L'esistenza o meno di risorse protettive nei genitori è stata misurata ricorrendo all'indice costituito dal ricorso all'allontanamento dei bambini da casa, dopo la rivelazione dell'abuso, da parte delle autorità competenti. Ben due su tre bambini abusati rischiano di trovarsi in condizioni (perdita di legami e/o necessità di conservarli grazie ad adattamenti patologici) **che non possono che incoraggiare l'annebbiamento, almeno parziale, dell'abuso con seria possibilità di andare ad ingrossare la schiera dei falsi negativi.**

2) IL DIRITTO AD ESSERE SOGGETTO ATTIVO

Il bambino deve essere preparato all'esperienza giudiziaria perché possa partecipare consapevolmente. L'informazione si deve affiancare ad una serie di operazioni che rendano l'ascolto il veicolo di una comunicazione consapevole, controllata e motivata (Malacrea, 2011).

2.1 CONSAPEVOLE

Per esprimersi il bambino deve conoscere la sua situazione, come funzionano le istituzioni giudiziarie su cosa è chiamato ad esprimersi e cosa potrà cambiare nella sua vita. Tali informazioni dovranno essere date al bambino prima dell'ascolto (dal genitore se

protettivo e adeguato, da un consulente o perito o dai servizi sociosanitari a seconda del percorso giudiziario e della situazione del minore). Sarà necessario comunque in sede di audizione riverificare se il bambino ha compreso ed ha consapevolezza prima di procedere all'ascolto.

2.2 AVERE IL CONTROLLO

Il bambino deve essere aiutato ad avere/mantenere il controllo dei suoi pensieri e delle sue emozioni al fine di scongiurare reazioni di evitamento prodotte da un'ansia troppo alta.

2.3 COSTRUIRE LA MOTIVAZIONE

Chiunque affronta meglio i propri compiti, soprattutto se dolorosi, se si attende dal farlo risultati utili per sé e per il proprio destino. Anche quando il giudice deciderà tenendo conto di altri aspetti cruciali di cui è a conoscenza e non asseconderà i desideri del bambino, la decisione restituita al bambino potrà mettere in luce come sia stata presa per il suo superiore interesse e come le sue considerazioni hanno influenzato la decisione.

LA CAPACITA' DI DISCERNIMENTO

Sia l'art 12 della Convenzione Onu, sia la Convenzione europea di Strasburgo riprendono più volte il concetto della "capacità di discernimento" del bambino o della necessità di valutare se ascoltarlo tenendo conto della sua età e del grado di maturità. Va sottolineato comunque che tale esercizio è previsto in forma diretta e indiretta e quindi mediata (attraverso il suo rappresentante): condizione quest'ultima che richiede minori abilità da parte del bambino.

Essendo molto vivace il dibattito su tale competenza si riportano gli "elementi minimi" che compongono la capacità di discernimento e gli strumenti atti a valutarla in caso di dubbio.

A) LA MEMORIA AUTOBIOGRAFICA

La capacità di ricordare e collegare fatti della propria vita, attribuendoli correttamente alla propria personale esperienza.

Fivush (1998) ha rilevato come bambini intorno ai 3 anni sono già in grado di riferire avvenimenti della vita quotidiana e eventi straordinari.

B) LA CAPACITA' LINGUISTICA

Gli studi (Malacrea, Lorenzini 2002) concordano: che la memoria autobiografica ha un'origine sociale ed è mediata dalla possibilità di organizzare e condividere i ricordi attraverso la parola; che la capacità linguistica attiva (espressione) sia abbastanza evoluta e non solo nella descrizione logica ma anche nel collegamento tra eventi e pensieri e sentimenti.

C) CAPACITA' DI RICONOSCERE E RICONOSCERSI STATI E SENTIMENTI

Bambini molto piccoli possono distinguere fra ciò che fa star bene e ciò che fa stare male: nodo centrale dell'esercizio centrato sulla tutela minorile.

D) CAPACITA' DI CO-COSTRUIRE SIGNIFICATI

Studi sperimentali (Malacrea, Lorenzini, 2002) con bambini di 4 e 2 anni e mezzo, rilevano che non è ricordato ciò che è osservato al momento dei fatti ma ciò che è condiviso a livello conversazionale. Altri studi hanno fatto emergere come bambini di 5 anni assistiti dal racconto significativo di un adulto sono stati in seguito più capaci di attribuirsi quelle esperienze in modo più completo e organizzato.

Ne deduciamo che la capacità di discernimento non sarà mai prerogativa intrinseca del bambino ma invece il risultato della promozione del suo pensiero da parte di adulti significativi (Malacrea 2011). A conferma di questo studi rilevano come, avere una figura adulta di riferimento che affianca il bambino nel percorso e la qualità di quella relazione, risulta prezioso per ottenere i risultati in ambito giudiziario.

E) LA DISTORSIONE DOVUTA ALLE ESPERIENZE TRAUMATICHE

E' intuitivo che uno stato post-traumatico rappresenti un ostacolo momentaneo alla capacità di discernimento. Occorre quindi tenere presente questo aspetto e attendere il tempo in cui le esperienze, di cui non può certo esser cambiata la qualità, siano associate a un dolore tollerabile e quindi ad uno stress moderato. Occorre accompagnare e elaborare lo stato emotivo negativo affinché recuperi la capacità che aveva perso sotto l'eccessivo peso emotivo.

Naturalmente ci sono **molte fattori che ostacolano la capacità del bambino di testimoniare** e che portano spesso alla ritrattazione. Van Gijseghem , sottolineando il potenziale traumatogeno del processo giudiziario per la piccola vittima, esamina **una serie di fattori cognitivi e emotivi che interferiscono sulla testimonianza**.

Tra i fattori di ordine emotivo che interferiscono sulla capacità di testimoniare, l'autore riporta **la solitudine** del bambino che è posto in un contesto estraneo e ansiogeno quale quello giudiziario; **la convinzione di non essere creduto**, che si rinforza con il moltiplicarsi degli interrogatori e dei colloqui; **l'enorme disuguaglianza di 'status'** tra sé e l'adulto che lo interroga; **la difficoltà di reiterare accuse** contro un adulto significativo, dopo le prime rivelazioni; **il bisogno di censurare** il contenuto fattuale dell'evento traumatico nel caso in cui sia chiamato a rievocarlo più volte, perché la piccola vittima può sentirsi colpevole di aver amato l'abusante e di aver provato un certo tipo di piacere non sessuale durante l'abuso: è possibile che, nella sua ingenuità, lo abbia considerato all'inizio un gioco per poi accorgersi che diventava pesante.

Anche Lanning sottolinea che il bambino può nutrire sentimenti positivi verso l'abusante, specialmente se c'è una relazione significativa con lui e che questo non lo aiuterà certo a sciogliere il segreto rispetto all'abuso.

Herry evidenzia che a livello psicologico i bambini vittime di abuso sessuale **si sentono responsabili per quanto è loro accaduto**, per cui la richiesta di ripetere la loro storia li pone in contatto con ricordi dolorosi e può rinforzare l'interiorizzazione della colpa e della vergogna già sperimentate durante l'abuso.

Di Blasio e coll. (2003), rilevano infine quanto la presenza di una **sindrome da stress post-traumatico influenzi** enormemente la capacità delle vittime di fare **dichiarazioni che rispondano a criteri di validità**, per cui risulta **indispensabile una psicodiagnosi contestuale** all'audizione.

Questo complesso processo diagnostico da tempo consolidato negli Stati Uniti, la "validation" (Malacrea), **consiste nello stabilire congruità e compatibilità dell'assetto**

interno del bambino con le caratteristiche riconosciute del soggetto abusato (Ghezzi, 1999).

La rivelazione è un processo che passa per **fasi che possono non risultare lineari e logiche**, avviene **sempre per tappe e mai tutto** viene svelato all'inizio: questo è un modo per sopportare l'angoscia ed il senso di colpa.

Ciò è la miglior garanzia della veridicità delle rivelazioni ed è anche un'importante tappa di elaborazione psicologica in vista della sua guarigione futura.

La ritrattazione è una delle diverse fasi del processo di rivelazione, e non implica che l'abuso non sia accaduto.

È piuttosto difficile, affermano Goodwin Sahd e Rada, **trovare casi ben documentati e ben analizzati di false denunce rese da minori.**

Sono piuttosto le false ritrattazioni che costituiscono gran parte del materiale erraneo su cui si fonda la convinzione che i bambini siano soliti inventare storie di abuso sessuale.

Sorensen e Snow evidenziano che pure alla fine di un notevole percorso elaborativo approssimativamente il 22% dei bambini ritratta ancora le precedenti dichiarazioni di abuso sessuale. In molti casi i bambini negano la loro responsabilità per la precedente dichiarazione sostenendo che *qualcun altro ha fatto dire loro quelle cose*.

Anche Bernet ha dedicato attenzione al problema delle ritrattazioni, che omologa al più vasto tema delle negazioni, per lo più false, dell'abuso nelle linee-guida dell'AACAP di cui è principale estensore.

Lo schema comprende:

- l'abuso non è avvenuto
- il bambino è **pressato dal perpetratore o dai membri della famiglia a ritrattare la denuncia** (attraverso corruzione, scherno, minaccia fisica);
- il bambino **protegge un genitore o un altro membro della famiglia , anche senza coercizione;**
- il bambino è stato **spaventato o addolorato dal processo investigativo** e decide di ritirarsi dalla partecipazione a esso;
- il bambino **non vuol testimoniare a causa della colpa e della vergogna ;**
- il bambino **ha dedotto erroneamente che è responsabile di quello che gli è accaduto ;**
- il bambino, **consapevolmente o inconsapevolmente, si 'adatta' all'abuso;**
- l'intervistatore provoca un falso diniego intervistando il bambino nella stanza con il perpetratore denunciato.

Sono poi state aggiunte come moventi di false *ritrattazioni anche altre più sottili dinamiche psicologiche, come la paura di non poter meritare amore se le persone amate conoscono le "cose sporche" che gli sono successe, come corollario dell'intenso sentimento di disvalore provocato dalla vittimizzazione sessuale.*

In altri casi la negazione deriva dall'adozione di *difese dissociative* per convivere con l'abuso e tollerare il dolore: il bambino può dimenticare l'accaduto, può minimizzarne la portata per evitare di sentirsi troppo impotente o sempre allo steso fine illudersi di aver saputo fermare l'abuso prima che accadesse.

È quindi è indubitabile che in ciò che può muovere a una ritrattazione, totale o parziale, o a una negazione dell'abuso si riconoscono pienamente le leggi principali del funzionamento delle vittime, e questo perché ciò può costituire il solo modo con cui il minore pensa di poter essere riaccettato dal resto della famiglia.

IL CONTESTO DELL'ASCOLTO

Sono necessari contesti spaziali e logistici idonei e accoglienti.

AUDIZIONE PROTETTA

- 1) L'audizione protetta deve essere preceduta da uno o due incontri di conoscenza tra l'ausiliario del G.I.P. o del magistrato inquirente e il bambino. Tale incontro/i sono finalizzati a:
 - a) creare una relazione di conoscenza e fiducia in modo da rendere più immediata la relazione in sede di audizione e da non introdurre prevalentemente estranei nel contesto dell'audizione;
 - b) Informare il bambino della situazione, come funzionano le istituzioni giudiziarie, i diversi soggetti coinvolti e i loro ruoli, su cosa è chiamato ad esprimersi e cosa potrà cambiare nella sua vita;
 - c) Descrivere il luogo dell'incontro (se possibile portarcelo per familiarizzare) , raccontare come si svolgerà l'incontro;
 - d) Non sono oggetto dell'incontro/i le dichiarazioni rese dal bambino e i contenuti dell'audizione;
- 2) L'intervistatore deve avere il materiale e le informazioni utili alla conoscenza del bambino delle sue esperienze pregresse e sulle eventuali precedenti audizioni o rivelazioni. Tali informazioni saranno utili a pianificare l'intervista;
- 3) Instaurare un "contraddittorio anticipato" tra le parti coinvolte (avvocati di difesa e parte civile, magistrato inquirente, periti, consulenti...) per concordare preventivamente le domande da rivolgere senza inutili dilazioni temporali, dato che l'esame non può né deve protrarsi oltre tempi fisiologicamente o psicologicamente sostenibili e deve essere adeguato anche in base all'età;
- 4) Evitare assolutamente ogni contatto tra vittima e presunto autore (Indagato) del reato, predisponendo accessi distinti, anche temporalmente e luoghi d'attesa riservati;
- 5) Registrare in video e audio tutta l'audizione perché possa essere valutata anche in seguito dalle parti dall'organo giudicante nella fase di giudizio evitando la ripetizione dell'esame;
- 6) La presenza di una persona di supporto, che sostenga il bambino, anche se va ben valutato se la persona è in grado di sostenerlo, se riscuote la sua fiducia e che posizione ha la stessa in merito ai fatti denunciati (non vi sia un conflitto d'interesse o il bambino si vergogni o abbia timore di farla soffrire);
- 7) Garantire al bambino un interlocutore legale che rappresenti il bambino innanzi al Tribunale e che sempre lo affianchi e proponga le soluzioni procedurali più corrette a suo favore. Tale figura, nelle indagini preliminari, può essere nominata dal GIP, qualora visia un conflitto d'interesse con i genitori, ed è rappresentata dal curatore speciale.

GLI ATTORI DELL'ASCOLTO

1. Le collaborazioni come ausiliari della P.G. e dell'Autorità Giudiziaria, nonché gli incarichi di consulenza tecnica e di perizia in materia di abuso sessuale, devono essere affidate a professionisti che abbiano conseguito una specifica formazione, tanto se scelti in ambito pubblico quanto se scelti in ambito privato.

Essi sono tenuti a garantire il loro costante aggiornamento professionale interdisciplinare. Nel raccogliere e valutare le informazioni del minore gli esperti devono:

a) utilizzare metodologie evidence-based e strumenti (test, colloqui, analisi delle dichiarazioni, ecc.) che possiedano le caratteristiche di ripetibilità e accuratezza, e che siano riconosciuti come affidabili dalla comunità scientifica di riferimento;

b) esplicitare i modelli teorici utilizzati, così da permettere la valutazione critica dei risultati. E' metodologicamente corretta una procedura basata su principi verificabili di acquisizione, analisi e interpretazione di dati e fondata su tecniche ripetibili e controllabili, in linea con le migliori e aggiornate evidenze scientifiche.

2. E' diritto delle parti processuali, in occasione del conferimento di ogni incarico peritale, interloquire sull'effettiva competenza dell'esperto e sul contenuto dei quesiti.

3. In tema di idoneità a testimoniare del minore le parti e gli esperti si assicurano che i quesiti siano formulati in modo da non implicare giudizi, definizioni o altri profili di competenza del giudice.

4. La valutazione psicologica non può avere ad oggetto la ricostruzione dei fatti o la veridicità di quanto raccontato dal minore che spettano esclusivamente all'Autorità Giudiziaria.

L'esperto deve esprimere giudizi di natura psicologica avuto anche riguardo alla peculiarità della fase evolutiva del minore.

5. Per soggetti minori di età inferiore agli anni dieci si ritiene necessario, salvo in casi di eccezionali e comprovate ragioni di tutela del minore, che sia disposta perizia al fine di verificarne la idoneità a testimoniare.

La idoneità a testimoniare non implica la veridicità e credibilità della narrazione.

6. L'accertamento sulla idoneità a testimoniare deve precedere l'audizione del minore.

Tale accertamento va condotto evitando di sollecitare la narrazione sui fatti per cui si procede.

7. Le dichiarazioni del minore vanno sempre assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell'originaria traccia mnestica.

Le procedure d'intervista devono adeguarsi, nella forma e nell'articolazione delle domande, alle competenze cognitive, alla capacità di comprensione linguistica (semantica, lessicale e sintattica), alla capacità di identificare il contesto nel quale l'evento autobiografico può essere avvenuto, alla capacità di discriminare tra eventi interni ed esterni, nonché al livello di maturità psico-affettiva del minore.

Un particolare approfondimento dovrà essere effettuato in ordine all'abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione e all'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, derivanti dall'interazione con adulti.

8. Non è metodologicamente corretto esprimere un parere senza aver esaminato il minore e gli adulti di riferimento, salvo che non ve ne sia la rituale e materiale possibilità, dando conto in tal caso delle ragioni dell'incompletezza dell'indagine.

Tale valutazione - allo scopo di identificare eventuali influenze suggestive esterne - non può prescindere dall'analisi dei contesti e delle dinamiche che hanno condotto il minore a riferire o rivisitare la propria esperienza.

9. Il parere dell'esperto dovrà chiarire e considerare le modalità attraverso le quali, prima del proprio intervento, il minore ha narrato i fatti a familiari, P.G., magistrati ed altri soggetti.

In particolare, dovrà dar conto:

- a) delle sollecitazioni e del numero di ripetizioni del racconto;
- b) delle modalità utilizzate per sollecitare il racconto;
- c) delle modalità della narrazione dei fatti (se spontanea o sollecitata, se riferita solo dopo ripetute insistenze da parte di figure significative);
- d) del contenuto e delle caratteristiche delle primissime dichiarazioni, nonché delle loro modificazioni nelle eventuali reiterazioni sollecitate.

10. Le attività di acquisizione delle dichiarazioni e dei comportamenti del minore devono essere video-registrate, in quanto anche gli aspetti non verbali della comunicazione sono importanti per una corretta valutazione.

La videoregistrazione è finalizzata anche a ridurre le audizioni del minore.

Tutto il materiale video-registrato, anche in contesti quotidiani e domestici, relativo all'ascolto di minori da parte di figure adulte significative, deve essere acquisito agli atti al fine di valutarne la rispondenza ai requisiti di validità elaborati dalla letteratura psicogiuridica e dalle scienze cognitive.

In caso di abuso intrafamiliare gli accertamenti devono essere estesi ai membri della famiglia, compresa la persona cui è attribuito il fatto, e, ove necessario, al contesto sociale del minore.

11. Qualora il minore sia sottoposto a test psicologici, i protocolli e gli esiti della somministrazione devono essere prodotti integralmente ed in originale.

I test utilizzati devono essere caratterizzati da elevata e comprovata affidabilità scientifica.

La scelta dei test è affidata alla competenza dell'esperto che dovrà rispondere al giudice e alle parti del loro grado di scientificità.

I test e i disegni non sono utilizzabili per trarre conclusioni sulla veridicità dell'abuso.

12. In sede di raccolta delle dichiarazioni del minore ritenuto idoneo a testimoniare occorre:

- a) garantire che egli sia sentito in contraddittorio il più presto possibile; b) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la sua serenità;
- c) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
- d) consentirgli di esprimere esigenze e preoccupazioni;
- e) evitare, anche nella fase investigativa modalità comunicative, anche non verbali, che possano compromettere la spontaneità e le domande che possano nuocere alla sincerità e genuinità delle risposte;
- f) contenere la durata e le modalità del colloquio in tempi rapportati all'età e alle condizioni emotive del minore, nel rispetto comunque dei diritti processuali delle parti.

13. Al fine di garantire nel modo migliore l'obiettività dell'indagine, l'esperto deve individuare eventuali ipotesi alternative emerse o meno nel corso dei colloqui.

I sintomi di disagio che il minore manifesta non possono essere considerati come "indicatori" specifici di abuso sessuale, potendo derivare da conflittualità familiare o da altre cause, mentre la loro assenza non esclude l'abuso.

14. Nei casi di abusi sessuali collettivi cioè di eventi in cui si presume che una o più persone abbiano abusato sessualmente di più minori, occorre acquisire elementi per ricostruire, per quanto possibile, la genesi e le modalità di diffusione delle notizie anche al fine di evidenziare una eventuale ipotesi di "contagio dichiarativo".

15. L'incidente probatorio è la sede privilegiata di acquisizione delle dichiarazioni del minore nel corso del procedimento, sempre che venga condotto in modo da garantire, nel rispetto della personalità in evoluzione del minore, il diritto alla prova costituzionalmente riconosciuto.

16. La funzione dell'esperto incaricato di effettuare una valutazione sul minore a fini giudiziari deve restare distinta da quella finalizzata al sostegno e trattamento e va pertanto affidata a soggetti diversi.

La distinzione dei ruoli e dei soggetti deve essere rispettata anche nel caso in cui tali compiti siano attribuiti ai Servizi Socio-Sanitari pubblici.

In ogni caso, i dati ottenuti nel corso delle attività di sostegno e di terapia del minore non sono influenti, per loro natura, ai fini dell'accertamento dei fatti, che è riservato esclusivamente all'Autorità Giudiziaria. La stessa persona che ha svolto o sta svolgendo a favore della presunta vittima attività psicoterapeutica o di sostegno psicologico non può assumere il ruolo di esperto in ambito penale.

17. L'assistenza psicologica al minore, qualora non esista adulto significativo adeguato, va affidata ad un operatore specializzato che manterrà l'incarico in ogni stato e grado del procedimento penale. Tale persona dovrà essere diversa dall'esperto e non potrà, comunque, interferire nelle attività di indagine e di formazione della prova.

PROTOCOLLO DI INTERVISTA

Oltre al numero delle interviste possono avere grande influenza sul bambino **le modalità con cui sono state condotte** e la possibilità di sviluppare una relazione di fiducia tra il bambino e l'adulto che conduce l'intervista (Malacrea, 2001). Infatti, malgrado molti bambini abbiano sperimentato in precedenza il tradimento da parte dell'adulto, esprimono ancora la volontà di sviluppare una buona relazione con un professionista.

Questa può servire a mitigare l'impatto del precedente tradimento e offrire una base per il recupero. **Ciò dovrebbe indurre i professionisti a concentrare i loro sforzi sulla fase di costruzione del rapporto, considerandola come componente chiave di ogni intervento.**

- 1) All'inizio dovrebbero essere spiegato chiaramente al bambino la natura dell'interazione e gli scopi dell'intervista;
- 2) L'iniziale momento di costruzione del rapporto deve servire a motivare il bambino a fornire informazioni;
- 3) A protezione del bambino, l'intervistatore dovrebbe spiegare alcune importanti regole della conversazione, ad es: il diritto del bambino a chiedere chiarimenti, correggere le affermazioni dell'adulto, chiedere di fermarsi e riposarsi..
- 4) L'intervistatore dovrebbe formulare prima domande generali sulla vita del bambino, in seguito domande aperte, poi domande specifiche, evitando riferimenti a dettagli della denuncia a lui già noti, fino a che non ne abbia fatto riferimento spontaneamente;
- 5) Si dovrebbe cercare di chiarire, riorganizzare e restituire i commenti del bambino nonché approfondire informazioni rilevanti riguardo ad azioni e persone;
- 6) L'intervistatore deve continuare ad utilizzare gli stessi termini del bambino ed evitare di introdurre dettagli che il bambino non ha menzionato

La raccolta delle rilevazioni dovrà accompagnarsi a una grande attenzione nell'evitare elementi di 'suggestione negativa' (squalifiche, ripetizione delle domande, confronto con dubbi e perplessità dell'adulto, ricatto morale). *L'interrogazione non deve essere suggestiva, tendenziosa o coercitiva.*

- 7) In nessun caso devono esserci domande volte a **mettere in contraddizione il bambino** o che suggeriscano scetticità.
- 8) Non devono essere **continuamente ripetute le domande** alle quali il bambino ha già risposto perché questo mina la capacità di sviluppare fiducia nell'intervistatore (vanno infatti previste le dannose conseguenze su soggetti che, se davvero abusati, hanno già fin troppo sperimentato il fallimento di tutti i rapporti primari di fiducia).
- 9) L'intervistatore dovrebbe evitare di chiudere l'intervista con promesse che non è sicuro di poter mantenere.

In generale è importante accogliere la rivelazione con un atteggiamento **recettivo** ed al tempo stesso **attivo**.

Deve essere **recettivo** nel senso di permettere il flusso dei ricordi **senza interferenze razionalizzanti o "poliziesche"**. Deve essere **attivo** nel senso di **sostenere il racconto con discrete sollecitazioni** per rendere più possibile la presa di contatto col bambino con la realtà dell'abuso, con ciò che non deve più succedere.

Si deve porre grande cura nell'evitare elementi di 'suggestione positiva' nel dialogo, sovrapponendo idee, ipotesi e sentimenti dell'adulto alla narrazione del bambino, anticipando situazioni o particolari che possano condizionare il minore e alterare l'acquisizione dei dati.

E' poi necessario **rispettare il muro di ciò che è irriferribile**, di ciò che induce troppo sconcerto o troppo allarme per essere tradotto in parole e che spesso si trasforma in una pesante, a volte insuperabile, vergogna, per cui possono manifestarsi improvvise impennate di silenzio o ritrattazioni complete o parziali.

STRUMENTI PER LA ANALISI DELLE TESTIMONIANZE

Esistono in letteratura strumenti utilizzati per analizzare le testimonianze delle vittime, come ad esempio la SVA. **L'Analisi della Validità delle Dichiarazioni (SVA)**, composta dalla **CBCA (Analisi del Contenuto Basata su Criteri)** e la **Checklist di Validità**

La SVA è uno strumento sviluppato inizialmente negli anni Sessanta, che ha ottenuto recentemente molta attenzione ed è stato oggetto di diverse verifiche.

Creata da Undeutsch e successivamente meditato e studiato da diversi autori la SVA è utilizzata per strutturare una valutazione di presunto abuso sessuale, attraverso l'analisi sistematica delle informazioni raccolte dalle interviste condotte in considerazione dei principi dello sviluppo cognitivo della presunta vittima e da altre fonti rilevanti.

Il presupposto di lavoro su cui si basano tutte le procedure utilizzate nella SVA è che un racconto basato su un'esperienza reale **differisca** per aspetti osservabili e coerenti da un racconto falso : **proprio questi aspetti saranno considerati elementi in grado di discriminare in modo efficace tra i racconti veri e quelli falsi.**

L'insieme di questi elementi costituisce la griglia di riferimento di una procedura, che costituisce la parte principale e più originale della SVA, denominata **CriteriaBased Content Analysis (Analisi del Contenuto Basata su Criteri)** **da applicare al racconto del bambino, registrato parola per parola.** La C.B.C.A. è composta da 19 criteri che possono essere presenti a diversi livelli raggruppati in cinque categorie.

I numerosi studi a cui è stata sottoposta la SVA hanno messo in luce alcune limitazioni dell'applicazione di questo strumento dovute ad alcuni aspetti che riguardano il bambino, l'evento denunciato e le strategie per condurre l'intervista. Rispetto alle abilità richieste al bambino è ovvio che l'applicazione della SVA necessiti che sia stato raggiunto un certo livello di competenza linguistica, cioè la vittima sia in grado di produrre un racconto in forma narrativa o di riferire una storia. Alcuni autori suggeriscono di testare il grado di

competenza verbale del bambino chiedendogli di raccontare un evento estraneo ai fatti che si stanno accertando.

Un primo dato da osservare è l'età. Boych mette in evidenza come vengano meno soddisfatti, nei bambini piccoli, criteri che implicano non solo un perfezionata capacità di comunicazione (Quantità di dettagli, Riproduzione di conversazioni), *ma soprattutto la possibilità di giudicare propri e altrui stati d'animo (Descrizione di interazioni, Attribuzione di stato mentale all'accusato, Ammettere vuoti di memoria, Autodeprecazione).*

Anche l'episodio di abuso oggetto delle dichiarazioni deve avere particolari caratteristiche perché possa essere applicata perfettamente alla SVA: è necessario che abbia una durata sufficiente per essere ricordato in modo dettagliato e non strutturato e che sia un evento unico così che il racconto possa essere specifico.

Nasce quindi il *problema* dell'applicabilità dello strumento in tutti i casi, in cui l'abuso è stato un'esperienza *cronica*, magari protrattasi per anni, con ovvia difficoltà della vittima a separare con sicurezza i singoli episodi di cui tale storia traumatica composta.

Analizzando poi in modo più articolato la significatività dei singoli criteri della C.B.C.A., uno degli studi più rilevanti è quello di Anson e alt., in cui l'attendibilità di ciascun criterio veniva misurata sull'accordo tra i giudici che dovevano accertarne la presenza in 23 interviste denunciando un abuso sessuale, ottenute da bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni e convalidate dalla confessione dell'accusato.

Dai risultati è emerso che per **nove criteri** sono state riscontrate misure di attendibilità adeguate: - Perdonare l'accusato, Emergere di dubbi sulla propria testimonianza, Attribuzione di uno stato mentale all'accusato, Dettagli frastuono riportati accuratamente, Autodeprecazione, Riproduzione di conversazioni, Complicazioni inaspettate durante l'evento, Quantità di dettagli, Struttura logica. Altri criteri sono risultati avere un'attendibilità marginale: Dettagli superflui, Inserimento in un contesto, Associazioni esterne collegate, Dettagli insoliti, Correzioni spontanee. Infine alcuni criteri hanno ottenuto un livello inadeguato di attendibilità: Ammissione di mancanza di memoria, Descrizione di interazioni, Descrizione dello stato mentale soggettivo, Produzione non strutturata, Dettagli caratteristici dell'offesa.

È necessario anche ricorrere alle altre componenti della SVA (Lista di Controllo della Validità) per discriminare racconti veri da quelli falsi perché la C.B.C.A. deve essere accompagnata da altre procedure che, integrate nel più complessivo impianto della SVA, costituiscono la "Checklist di Validità" (Dettore e Fuligni, 1999; Orbach, Lamb, 1999). Steller e Koehnken hanno proposto una Lista di Controllo della Validità (Validitychecklist) che focalizza l'attenzione su *informazioni ulteriori*, che vanno considerate assieme a quelle ottenute tramite l'applicazione della C.B.C.A.

Se non accuratamente considerati nelle loro sfaccettature, i risultati della applicazione della C.B.C.A. possono peccare **per eccesso o per difetto** nel riconoscimento dei racconti esperienziali rispetto a quelli fittizi.

Chiapparelli e Rodriguenz (2000), commentando i risultati preliminari di una ricerca fatta su dichiarazioni di bambini, hanno rilevato come spesso l'assenza di alcuni criteri si correla alla presenza di altri in un quadro dotato di senso.

Per esempio se la piccola vittima è fortemente segnata da ambivalenza e sensi di colpa nei confronti dell'abusante, è prevedibile che alla presenza di criteri come Correzioni spontanee, Perdono dell'abusante, Dubbi sulla propria testimonianza, possa corrispondere una insufficiente Struttura logica o Quantità di dettagli.

Al di là dell'episodicità dei rilievi citati stante il numero ridotto di dichiarazioni esaminate (19), è interessante il tipo di riflessione introdotta che spinge a trattare la C.B.C.A. *non come una griglia da applicare meccanicamente, ma come una guida capace di addentrarsi nelle*

dinamiche motivazionali inscindibili dagli aspetti di contenuto nei racconti di abuso dei bambini.

Analoga e importante è la domanda a cui cerca di rispondere Di Blasio (2001): **lo stato mentale del bambino, conseguente all'esperienza traumatica, influisce sulla sua capacità di raccontare efficacemente?** La risposta è ovviamente affermativa e, come l'autrice dimostra, *ciò comporta conseguenze quantitative e qualitative di soddisfazione di criteri della C.B.C.A.*

Nelle situazioni in cui è più alto il livello di stress post-traumatico, e quindi più forte il segno lasciato dalla vittimizzazione, la costruzione del racconto, la quantità e la precisione dei dettagli risultano paradossalmente meno adeguati a convalidare la plausibilità delle dichiarazioni.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE

Marco Borgioli

Firmato in originale

IL DIRETTORE

Claudio Bartolini

Firmato in originale

PUBBLICAZIONE

(Art.124, comma 1° ,D.Lgs.18.08.2000 n° 267 e art.4 comma 2 Statuto della SdS)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Consorzio il 23.02.2015 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo dal _____ al _____

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini

Per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Pescia,

L'Ufficio di Segreteria

ESECUTIVITA'

☐ Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio del Consorzio ai sensi dell'art.134, comma 3° del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia,

☐ Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n.267.

Pescia, 23.02.2015

Il DIRETTORE della SdS Valdinievole
Dott. Claudio Bartolini